

TI_GERICHTE 38.2006.10 vom 2. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2006.10_d20050902

FR: TI_GERICHTE 38.2006.10 du 2 septembre 2005

IT: TI_GERICHTE 38.2006.10 del 2 settembre 2005

Regeste

Negato il diritto alle indennità di disoccupazione poiché l'ultimo impiego è stato presso la società di cui la moglie è socia gerente. La Cassa ha violato il proprio obbligo di consulenza. La buona fede dell'assicurato non va però tutelata (l'omessa informazione non è causale per il suo comportamento).

Erwägungen

E. 3

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.*). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

E. 3.1

Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore) 2.8. Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,

DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). L'art. 42 LPGGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) - riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGGA non poteva ancora essere applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." (cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la sottolineatura è del redattore) In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è invece così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGGA." Questo Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid. 3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 18-23). Al riguardo giova rilevare che in una sentenza del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03 l'Alta Corte si è posta il quesito di sapere se la giurisprudenza elaborata nella DTF 126 V 130, secondo cui un assicurato doveva essere sentito prima dell'emissione di un provvedimento di sospensione, è ancora valida o meno. Il TFA ha, tuttavia, lasciato aperta tale problematica, pur sottolineando che: " (...)

E. 3.2

Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04) 2.12. L'assicurato, in sede di ricorso, ha indicato quali prove l'edizione di documenti e testi (cfr. doc. I). Relativamente all'audizione dei testi va osservato che essa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile (cfr. STFA del 28

dicembre 2005 nella causa A., B., Sammelstiftung X., B 41/04, 42/04, 44/04, consid. 3, parzialmente pubblicata in SVR 2006 BVG N. 19 pag. 66; STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05 consid. 1.2.; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491). Inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del

E. 4

Auch im Verfügungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (vgl. BGE 125 V 195 Erw. 2 sowie Art. 43 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung darf die für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Abklärungen nicht in das Einspracheverfahren verschieben (vgl. ZAK 1987 S. 298). Dieses verlöre sonst weitgehend seinen Sinn und Zweck, letztlich die Gerichte zu entlasten (BGE 125 V 191 Erw. 1c und SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 108 unten). Bei den Abklärungen hat die Verwaltung auch die verfassungsmässigen und spezialgesetzlichen Mitwirkungsrechte der Parteien zu beachten. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder im Besonderen kommt der Befragung der versicherten Person erhebliche Bedeutung zu. Im Mittelpunkt steht die Verschuldensfrage. Nach dem Grad des Verschuldens (leicht, mittelschwer oder schwer) bestimmt sich die Einstellungsdauer (Art. 30 Abs. 3 dritter Satz AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV; BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4a). Tatsache und Schwere des Verschuldens lassen sich in aller Regel nicht zuverlässig beurteilen, ohne dass die von der Sanktion bedrohte Person die Gründe für das ihr vorgeworfene Verhalten dartun und entlastende Umstände geltend machen konnte. Diese können sowohl die subjektive Situation des oder der Versicherten, als auch objektive Gegebenheiten beschlagen (BGE 130 V 125). Es kommt dazu, dass häufig auf Grund der Akten allein nicht ohne weiteres klar ist, wie das der versicherten Person vorgeworfene Verhalten rechtlich zu qualifizieren ist resp. welcher Einstellungsgrund in Betracht kommt (vgl. BGE 122 V 37 Erw. 2c). Von der Befragung der versicherten Person vor Erlass einer Einstellungsverfügung kann deshalb in der Regel nicht abgesehen werden. Dies gilt auch im hier zu beurteilenden Fall. Das RAV hat denn auch versucht, dem Versicherten die entsprechenden Fragen zu stellen. (...)." (cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03) In concreto dalla documentazione agli atti non risulta che al ricorrente, prima dell'emanazione della decisione formale del 2 settembre 2005, sia stato ventilato il diniego delle indennità di disoccupazione, né che gli sia stata data la possibilità prendere posizione al riguardo. Per quanto concerne la procedura di opposizione, è vero che la Cassa ha interpellato l'assicurato, tramite il suo rappresentante, il 9 e il 21 novembre 2005. E' però altrettanto vero che lo scopo è stato soltanto quello di ottenere delle informazioni riguardo ai motivi che hanno condotto alla disdetta del rapporto di lavoro con la _____ e di sapere se al

momento in cui ha deciso di interrompere tale contratto di impiego aveva già la certezza di essere assunto dalla _____ o da un'altra società (cfr. doc. 18, 21). Inoltre nemmeno emerge che lo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra la Cassa e il SECO il 16 e il 19 ottobre 2005 (cfr. doc. 17), citato parzialmente nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A, III), sia stato inviato all'assicurato. In particolare il SECO, a cui la Cassa aveva chiesto se era corretto che l'assicurato - indipendentemente dal periodo di contribuzione di 20 mesi effettuato presso una ditta terza prima dell'attività alla _____ -, non avendo lavorato almeno sei mesi presso una ditta dopo avere cessato di lavorare presso l'azienda del coniuge, non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 17), il 19 ottobre 2005, ha indicato che: " Nella misura in cui l'assicurato ha accettato l'attività presso il proprio coniuge nell'intento di diminuire il danno all'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto può essere ammesso (questa possibilità è prevista nella nuova versione della circolare ID che verrà pubblicata l'anno prossimo). Se ha invece disdetto il contratto di lavoro per iniziare l'attività presso il coniuge, allora bisogna considerare che ha voluto mettersi nella situazione analoga a quella di un datore di lavoro. Pertanto il diritto alle indennità non può essergli riconosciuto a meno che entrambi i coniugi abbiano lasciato nel frattempo l'azienda e rotto ogni legame con essa." (Doc. 17) In simili condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione, deve concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale lesione, in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da un lato, che questa Corte, pendente causa, ha sottoposto il doc. 17 integralmente all'assicurato, il quale, tramite il proprio patrocinatore, si è pronunciato al riguardo il 24 aprile 2006 (cfr. doc. XI; XII). Dall'altro, che il TCA, davanti al quale l'assicurato ha potuto ampiamente esprimersi, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C 34/02; STCA del 30 novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57). 2.9. Nel caso concreto dagli atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato, in qualità di architetto, presso la _____ - dal 2003 _____ di _____ (cfr. doc. X) - dal 22 aprile 2002 al 29 febbraio 2004 e presso la _____ di _____ dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 (cfr. doc. F = doc. 16). Il ricorrente, in effetti, il 28 dicembre 2004 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 28 febbraio 2005 (cfr. doc. D = doc. 16). Il 1° marzo 2005 l'assicurato ha poi iniziato a lavorare, a tempo pieno, presso la _____ di _____, sempre quale architetto (cfr. doc. 16 = doc. H). Il 30 maggio 2005 la ditta ha, però, disdetto il rapporto di impiego per il 30 giugno 2005, a causa della scarsità di lavoro offerto dal mercato immobiliare (cfr. doc. J = 16). La _____ è stata costituita nel luglio 1997. La moglie del ricorrente, _____, è iscritta a Registro di commercio dal luglio 1997 quale socia gerente con una quota di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale. L'ulteriore quota sociale di fr. 1'000.-- è detenuta dall'Ing. _____ di _____, il quale non ha diritto di firma (cfr. estratto RC, doc. I, 5 e anche reperibile in internet sul sito www.zefix.ch). Scopo sociale della Sagl è: " L'esecuzione di ogni genere di mandato nel campo dell'architettura e dell'ingegneria civile, la direzione lavori, l'allestimento di perizie, la stima di immobili come pure la consulenza generale nel campo dell'edilizia. Può acquistare, vendere e amministrare immobili." (cfr. estratto RC) Alla fine del mese di giugno 2005 l'assicurato si è iscritto in disoccupazione, postulando il versamento di indennità a decorrere dal 1° luglio 2005 e dichiarandosi alla ricerca di un'occupazione quale architetto SPF al 100% (cfr. doc. 1, 2). Nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" il ricorrente ha indicato che il motivo del

licenziamento da parte della _____ era che “non vi era abbastanza lavoro” (cfr. doc. 1). La Cassa con decisione del 2 settembre 2005, confermata con decisione su opposizione del 14 dicembre 2005, gli ha negato il diritto all’apertura di un termine quadro di riscossione delle prestazioni, in quanto l’ultimo datore di lavoro era stata la _____ in cui la moglie, essendo socia gerente, ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. A, M). 2.10. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da quanto appena esposto emerge con evidenza che la moglie dell’assicurato - socia gerente della _____ - al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del RC della _____) una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01). In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6., 2.7.), l’assicurato, essendo stato impiegato, nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, ovvero dal mese di marzo al mese di giugno 2005, presso la _____, non ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di luglio 2005 Infatti il ricorrente, benché licenziato dalla _____ vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua ex datrice di lavoro, può continuare a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. in particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.7.) e ciò a prescindere dal fatto che il rapporto di impiego sia stato disdetto durante il periodo di prova, che in casu è stato fissato in quattro mesi (cfr. doc. I; H). In proposito occorre, comunque, rilevare che ai sensi dell’art. 335c cpv. 2 CO il tempo di prova non può superare i tre mesi. Nel caso di specie la disdetta non è in ogni caso stata data con un preavviso di sette giorni come previsto dall’art. 335b cpv. 1 CO, bensì di un mese (cfr. doc. J), come contemplato dalla legge per i contratti di durata indeterminata nel primo anno di servizio dopo il periodo di prova. Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240). In casu non può escludersi un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al fine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di affari della datrice di lavoro. Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla _____ proprio per la scarsità di lavoro offerto dal mercato immobiliare (cfr. doc. J). Dalle carte processuali emerge, peraltro, che l’assicurato, il 16 novembre 2005, tramite il proprio patrocinatore, ha affermato di essersi licenziato dalla _____, poiché aveva incominciato a vivere il proprio lavoro con sempre maggiore fatica, dettata soprattutto dall’impegno fisico e psicologico che le modalità e i ritmi dell’attività con frequenti e prolungati soggiorni all’estero gli imponevano, mentre la prospettiva di ritornare a svolgere un’occupazione in

Ticino gli è apparsa subito interessante (cfr. doc. P) In seguito, l'avv. _____, interpellato dalla Cassa a proposito del fatto che la _____, il 18 novembre 2005, ha indicato che le dimissioni sarebbero state date dall'assicurato al fine di mettersi in proprio, come del resto già menzionato dalla società sull'"Attestato del datore di lavoro" del 4 agosto 2005 (cfr. doc. Q, 8), ha precisato che l'inizio di un'attività in proprio rappresentava per il ricorrente una possibile conseguenza della disdetta, ma non era il suo motivo, costituiva una possibilità lavorativa futura, ma non ancora un progetto concreto. Al momento dell'inoltro del licenziamento del mese di dicembre 2004 egli era già in parola con la _____ (cfr. doc. R.). La questione di sapere se il ricorrente aveva effettivamente l'intenzione di mettersi in proprio o meno, in casu, può restare insoluta. In effetti, ai fini della causa, è rilevante che l'assicurato, quando si è licenziato dalla _____, aveva in ogni caso la prospettiva concreta di essere impiegato dalla _____ in cui la moglie è socia gerente, come risulta dalle attestazioni del suo datore di lavoro del mese di novembre 2005 appena menzionate, da quanto allegato nel ricorso ("...lo scioglimento del contratto di lavoro è stato deciso dall'assicurato con la seria intenzione e pura le concreta prospettiva di incominciare una nuova attività", doc. I pag. 8) e, a più forte ragione, dalla circostanza che il contratto di lavoro con la _____ è stato concluso il 1° marzo 2005, ossia il giorno seguente la fine dell'impiego presso la _____ (cfr. doc. D, H). Non è d'altronde di ausilio alcuno per l'assicurato la giurisprudenza secondo cui un assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04). Il ricorrente si è, in particolare, riferito alla sentenza del TFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, in cui l'Alta Corte ha stabilito che a un assicurato che si è iscritto in disoccupazione dopo aver svolto l'attività di allenatore per più di sei mesi, malgrado avesse mantenuto la sua posizione di azionista e amministratore presso lo Studio di Ingegneria C., non poteva essere precluso il diritto alle prestazioni. L'assicurato è stato considerato legittimato a limitare la ricerca di un posto di lavoro nella professione di allenatore per un lasso di tempo di otto mesi, viste, segnatamente, la disoccupazione senza sua colpa intervenuta in un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per la nuova stagione era di fatto già concluso, l'importanza degli sforzi profusi per conseguire il diploma UEFA e il valore di questo diploma e le caratteristiche del mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile. In quel caso è comunque stato indicato trattarsi di un caso limite. In concreto, al contrario, il ricorrente, allorché si è iscritto in disoccupazione per il 1° luglio 2005, aveva appena concluso il rapporto di lavoro con la _____ di cui la moglie è socia gerente con diritto di firma individuale. Il fatto di essere stato impiegato, in precedenza, da altre società per molti anni è, in casu, ininfluenza, visto che il rapporto di lavoro con la _____ si era in ogni caso definitivamente concluso nel mese di febbraio 2005, prima dell'inizio dell'attività presso la _____. Contrariamente a quanto ritiene il rappresentante del ricorrente, decisivo secondo la giurisprudenza è, come esposto sopra, l'esercizio di un'attività lucrativa di almeno sei mesi presso una ditta terza dopo essere stato attivo presso la società del coniuge e non prima. Nella presente evenienza non si è confrontati con un'occupazione presso una ditta terza precedente alla disoccupazione. Non è, pertanto, possibile concludere che la

perdita di lavoro dell'assicurato era facilmente computabile e che non vi era il rischio di un'elusione delle norme relative alle indennità per lavoro ridotto. L'asserzione ricorsuale secondo cui l'assicurato, se avesse disdetto il precedente rapporto lavorativo senza avere, almeno inizialmente, alcuna volontà di rimanere attivo nel mondo del lavoro, si sarebbe ritrovato in una posizione decisamente migliore perché avente diritto all'indennità (cfr. doc. I pag. 8) è poi priva di fondamento, in quanto il ricorrente, se non fosse stato disposto a cercare e accettare un'occupazione, sarebbe stato ritenuto inidoneo al collocamento soggettivamente. Egli, dunque, non avrebbe adempiuto il presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI e conseguentemente non avrebbe comunque potuto beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. 2.11. Riguardo, infine, alla questione del versamento dei contributi sociali (cfr. doc. XII), compresi quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione, il TCA rileva che il TFA in una sentenza del 29 dicembre 2004 nella causa W. (C160/04), pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all'indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l'esenzione delle stessa e del suo datore di lavoro dall'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un'altra decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04), già citata al consid. 2.7., relativa a un'assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale. L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che: "(...)

E. 5

marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Giova poi ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa (cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella causa Z., B., A., H 10+ 45/01). In concreto, né sono stati precisati i nominativi dei testi, né sono stati indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione. La domanda di assunzione di prove formulata dal ricorrente va, dunque, respinta. 2.13. Dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato, allorché il 5 agosto 2005 ha compilato il formulario relativo alla "Domanda d'indennità di disoccupazione" ha risposto affermativamente al quesito "Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?" (cfr. doc. 1) . Inoltre dagli atti prodotti dalla Cassa si evince che la stessa, l'11 agosto 2005, ha

verificato nel sito del Registro di commercio del distretto di _____ i nominativi delle persone con cariche all'interno della _____ (cfr. doc. 1). Da tale estratto risulta chiaramente che la moglie del ricorrente era, ed è tuttora, socia e gerente con firma individuale della ditta. La Cassa, pertanto, perlomeno dal mese di agosto 2005, aveva una completa e corretta conoscenza della situazione dell'assicurato. Tuttavia non risulta che la stessa abbia immediatamente eccepito sul diritto dell'assicurato alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della posizione della moglie all'interno della Sagl. 2.14. Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza". Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

E. 9

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in

vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.15. Riguardo, più specificatamente all'art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa *Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F.*, C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In un'altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa *W.*, C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l'amministrazione, in applicazione dell'art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all'inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l'assicurato del fatto che, occupando all'interno di una *Sagl* una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un'informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell'assicurato erano adempiuti. Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all'ufficio del lavoro al fine di accertare se l'assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio. Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa *Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B.*, C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l'amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l'assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della *Sagl* per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione. In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l'assicurata avrebbe ricevuto al momento dell'iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica. Infine in una sentenza dell'8 maggio 2006 nella causa *B.*, C 301/05 l'Alta

Corte, pur stabilendo che nel caso di un'assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l'amministrazione, non rendendola attenta che l'iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all'art. 27 cpv. 2 LPGa, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni. Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l'assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l'attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l'assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni. 2.16. Alla luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, occorre concludere che in concreto la Cassa, siccome, perlomeno dal mese di agosto 2005 era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della fattispecie (cfr. consid. 2.13.), avrebbe dovuto informare immediatamente il ricorrente, che la posizione di sua moglie nella _____, analoga a quella di un datore di lavoro, pregiudicava il suo diritto alle prestazioni. L'omissione da parte della Cassa di delucidare l'assicurato circa le conseguenze connesse al fatto che la moglie è socia gerente della Sagl è contraria a quanto contemplato dall'art. 27 cpv. 2 LPGa. Tuttavia il fatto che l'amministrazione abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non implica automaticamente che all'assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell'8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05, consid. 2.4.2.). La violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGa va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un'informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127). Un'informazione sbagliata fornita da un'autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss). La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata: " (...) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“ Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell'ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell'assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. L'Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione erranea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità. In concreto questa condizione difetta per il fatto che nel caso di specie non vi è un nesso causale fra l'omessa informazione e il comportamento del ricorrente. Non è, infatti, quest'ultimo che avrebbe potuto immediatamente richiedere la cancellazione dell'iscrizione a RC, bensì la moglie, la quale, in casu, non è la persona interessata dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'assicurato, quindi, anche se avesse ricevuto la comunicazione senza ritardo alcuno, non avrebbe potuto modificare la situazione di fatto. Inoltre, in ogni caso, le circostanze fattuali dimostrano che fino ad ora nulla è cambiato all'interno della _____: la moglie del ricorrente è sempre socia gerente con diritto di firma individuale. Di conseguenza è altamente verosimile che un'informazione tempestiva da parte della Cassa non avrebbe indotto la moglie a richiedere la cancellazione della propria iscrizione a RC (cfr. a contrario STFA del 2 giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, consid. 4) e perciò non avrebbe comunque permesso all'assicurato di beneficiare delle indennità di

disoccupazione. Il ricorrente, pertanto, non può essere tutelato nella sua buona fede. 2.17.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l'assicurato non ha diritto all'apertura di un
termine quadro a fare tempo dal 1° luglio 2005. La decisione su opposizione del 14
dicembre 2005 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.